

Sentenza n. 1146/2021 pubbl. il 30/04/2021
RG n. 12412/2017
Repert. n. 2324/2021 del 30/04/2021

n. 12412/2017 r.g.a.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile
in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito,
pronunzia, la presente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 12412 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto risarcimento danni, vertente

tra

PATRIZIA CILIBERTI, (C.F. CLBPRZ57F839G), nata a Napoli il 17/10/1957 residente in Giugliano (Na) alla Via Innamorati, 39, elett.te dom.ta in Via F. Baracca is. E, Marano di Napoli presso lo studio dell'Avv. Aldo Pascale che la rappresenta e difende come da procura in atti.

- attore

e

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (C.F. e P.IVA 80049220637), con sede in Giugliano al C.so Campano n. 200, in persona del sindaco p.t., elett.te dom.to in Villaricca alla Via Dante Alighieri n. 3 – 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti

- convenuto

CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Ciliberti Patrizia conveniva in giudizio il Comune di Giugliano, chiedendone la condanna al pagamento del risarcimento dei danni patiti nella misura di €. 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre danno psichico ed esistenziale da quantificarsi in via equitativa, a seguito dell'incidente occorso in data 08.04.2017 alle ore 18,15 mentre all'altezza del Punto Bet, percorrendo il marciapiedi, rovinava al suolo a causa di una buca posta lungo il marciapiede, non visibile e non segnalata.

La parte attrice assumeva che per effetto della caduta subiva lesioni per le quali veniva refertata presso il P.S. del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giuliano di Giugliano, cui residuavano postumi invalidanti nella misura non inferiore al 5%.



Inutile, asseriva l'istante, era stato il tentativo di dirimere la insorgenza controversia, come da missiva inviata al Comune di Giugliano, che non aveva, appunto, sortito alcun esito.

Costitutosi il Comune di Giugliano, eccepiva l'infondatezza della domanda, il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. ed instava per il rigetto della stessa.

Disposte prove orali, nominato C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Mutata la persona fisica del giudicante, disposta la trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, depositate note di precisazione delle conclusioni a cura delle parti, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

La fattispecie in esame va inquadrata nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. applicabile anche alla pubblica amministrazione convenuta.

Secondo la Suprema Corte la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cfr.: Sentenza Cass. Sez. IV 24.10.2014 n. 1468).

Difatti, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cose in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, lasciando invece a carico del custode l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità (Cfr.: Cass. Civ. Sentenza Sez. III 24.02.2014 n. 4277).

Secondo la Suprema Corte il comportamento colposo del danneggiato può in base ad un ordine crescente di gravità o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. co 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.

Ebbene, nella fattispecie in esame il Comune di Giugliano deve ritenersi senza alcun dubbio custode della strada teatro del sinistro e conseguentemente del potere di gestirlo, eliminando eventuali pericolosità e ulteriori insidie con una manutenzione idonea ad evitare l'insorgere di uno stato di pericolo ed il verificarsi di danni in capo a terzi.



Peraltro, accertata la sussistenza, in capo al predetto del potere di custodia sulla res, è necessario verificare l'esistenza del nesso di causalità tra quest'ultima ed il verificarsi dell'evento dannoso, tale che la prima si configuri quale antecedente necessario del secondo.

La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettazione adottata - che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cfr.: Cass. Civ. 19.02.2008 n. 4279).

Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 è esclusa solamente dal caso fortuito - che incide sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cfr.: Cass. Civ. 07.07.2010 n. 16029; Cass. Civ. 19.02.2008 n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 c.c. è quella dettata dall'art. 1227 c.c. co 1.

Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla particolarità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere provata e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo sul dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno ed alla esclusione di ogni responsabilità del custode (Cfr.: Cass. Civ. 24.02.2011 n. 4476; Cass. Civ. 19.02.2008 n. 4279).

Con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o, comunque, di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti la Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ. Sez. III 29.01.2013 n. 2094) ha precisato che:

a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o concessionario) si trova in una situazione che implica lo stato di custode;

b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;

c) l'ente proprietario (o concessionario) non può fare nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;

d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo



immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, che non possa essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;

e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente ove si tratti di una strada in relazione a caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti (Cfr.: Cass. Civ. 11.11.2011 n. 23562; Cass. Civ. 03.04.2009 n. 8157).

Alla luce dei suddetti principi, e delle risultanze dell'istruzione probatoria può ritenersi sussistente un concorso di colpa della danneggiata nel verificarsi dell'evento.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che la responsabilità dell'ente proprietario della strada debba essere accertata o esclusa in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione ed all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.

Pertanto, spetta all'ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell'attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione.

Al contempo è onere del danneggiato provare di aver prestato la dovuta diligenza nell'uso della strada, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento, quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso le normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cfr.: Cass. Sez. III 01.02.2018 n. 2481; Cass. 14.02.2013 n. 3662; Cass. 19.02.2008 n. 4279), Infatti, è da riaffermare che i danni da caduta sono originati da incidenti a prevenzione bilaterale in cui sia danneggianti che vittime devono adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti (Cd. *comparative negligence*).

Nella fattispecie in esame, dalla indicazione delle modalità in cui si è verificato l'evento, dalla descrizione dello stato dei luoghi e della dinamica dell'incidente, la circostanza che l'incidente si sia verificato in luogo vicino alla residenza della parte attrice, conducono a ravvisare un concorso di colpa della danneggiata per non aver prestato la dovuta attenzione.

Difatti, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c. il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, o concorre a diminuirne la portata (Cfr.: Cass. Sez. III 06.05.2015 n. 9009).



Va osservato che in tema di lesioni a seguito di incidente stradale affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento è necessario che le sue anomalie per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza, qualora, invece adottando la normale diligenza che si richiede a colui che usa la strada, la situazione di pericolo sia superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente o direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta.

Dalla prova testimoniale assunta è emerso in merito allo stato dei luoghi ed alle circostanze dell'evento quanto di seguito riportato.

Il teste Salvatore Silvestro, escusso all'udienza del 08.11.2018 ha dichiarato: *“Nell'aprile 2017, verso le ore 18,20 mi trovavo fuori all'Eurobet in Via Andrea Giardini, in Giugliano; si tratta di una strada a doppio senso di circolazione. Mi trovavo con un amico, ad un tratto vidi una signora di circa 57 anni in procinto di attraversare la strada. La signora cadde in avanti battendo a terra con il polso sinistro in un punto della strada dissestata, coperta da fogliame e carte e quindi non perfettamente visibile. C'era ancora visibilità diurna seppur non perfetta in vista del calar del sole. Io e il mio amico aiutammo la signora ad alzarsi, quest'ultima lamentava forti dolori al polso.....Dopo la caduta, verificai che la signora era caduta in una piccola buca ricoperta di fogliame e carte, buca posizionata tra il marciapiede e la carreggiata. Preciso che il marciapiede sul punto della buca era tagliato per consentire l'accesso alla carreggiata. Preciso che la buca aveva i contorni irregolari ed era grande all'incirca una ventina di centimetri. Preciso che tutta la carreggiata era sporca e ricoperta di fogliame e carte, visto il dislivello stradale. Preciso che la buca era profonda non più di dieci cm ed era ricoperta da fogliame e carte.Non vi erano macchine lungo la zona di parcheggio e la signora aveva appunto sceso le scale prima di attraversare la strada”*

Il teste Cesare De Stefano, escusso alla medesima udienza ha dichiarato: *“Nel giorno 8 aprile 2017 verso le ore 18,15 in Giugliano alla Via Antica Giardini, io ero fuori all'Eurobet in compagnia di un amico. Vidi improvvisamente una signora di circa 54 anni, la quale scendeva le scale per attraversare la strada. La signora cadde a causa di una buca con il braccio sinistro, urtando con il polso sinistro. Io e il mio amico ci avvicinammo alla signora per soccorrerla, la stessa lamentava forti dolori alla mano sinistra. Io mi offersi di accompagnare la signora in ospedale ma la stessa scelse di telefonare al marito in quale giunse entro una decina di minuti. Io e il mio amico attendemmo che giungesse il marito della signora. Io ho dato il mio numero di cellulare al marito. Preciso che dopo aver soccorso la signora, mi accorsi di una buca di grandezza di circa 20 cm e profonda una decina di cm era ricoperta di fogliame. Preciso che la buca non era visibile perché riempita di foglie in quanto quella è una zona molto alberata. Preciso che la buca era posizionata dove finisce la pendenza del marciapiede e l'attraversamento stradale. Preciso che la strada era libera da auto parcheggiate lungo la via”*.

Da tali dichiarazioni non può non rilevarsi, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che il comportamento di un soggetto, nella specie una matura signora di 60 anni, che volontariamente camminando lungo una strada, libera da auto parcheggiate, ponga il piede di appoggio o l'altro su cartacce e foglie, così



esponendosi colposamente al rischio di scivolare e cadere anche a causa della viscidità delle foglie, finendo così con il cadere al suolo, integri, quanto meno, un concorso di colpa del danneggiato.

Difatti, può ritenersi che usando l'ordinaria diligenza la Sig.ra Ciliberti avrebbe potuto evitare di porre il piede nella buca.

Pertanto, le circostanze riportate, per le considerazioni che precedono, integrano un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'incidente.

L'esistenza di detti elementi concreti di colpa a carico di entrambe le parti, impone di stabilire l'incidenza causale riferibile alla condotta dell'attore nella produzione del sinistro che si ritiene vada valutata al cinquanta per cento a carico dell'ente convenuto e per il restante cinquanta per cento a carico della Ciliberti.

Appare ora necessario passare alla determinazione dell'obbligazione risarcitoria dell'ente convenuto.

Con riferimento al danno alla persona si rileva, alla luce dell'esperita consulenza tecnica medico - legale (condotta con metodo ed argomentazioni corrette ed esaurienti e le cui conclusioni vengono condivise e recepite dal Tribunale), che l'attrice, nell'incidente in questione, ebbe a riportare le lesioni indicate nell'elaborato, lesioni giudicate dal CTU pienamente compatibili con la dinamica descritta.

Orbene, per quanto attiene alla quantificazione delle lesioni, va sottolineato che a seguito dell'incidente *de quo* Patrizia Ciliberti riportò “ *Frattura composta meta epifisaria distale radio sinistro e infrazione processo stiloide ulna a sinistra*”. Correttamente, pertanto, il C.T.U. ha calcolato, in base alla durata del periodo di guarigione, in gg. 30 di invalidità temporanea al 75%, in gg. 20 di invalidità temporanea parziale al 50% , in gg. 20 di invalidità temporanea parziale al 25%.

Quanto ai postumi, sono residuati dalle menzionate lesioni esiti permanenti percentualizzati dal C.T.U. nella misura del 3%. La predetta quantificazione in termini percentuali del danno biologico indicata dal c.t.u. nominato appare esatta e fondata su considerazioni medico-legali precise ed approfondite.

In considerazione di tanto, va liquidato innanzitutto il danno biologico patito, inteso non solo quale lesione della salute concretizzantesi nella menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, bensì si ricollega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica, ma anche quale danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva.

Pertanto, procedendo ad una liquidazione in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali ed in particolare facendo uso delle tabelle uniformi utilizzate da questo ufficio, che ritiene di aderire ai criteri adottati dal Tribunale di Milano, si consideri che la stessa Suprema Corte ha tenuto a precisare che "le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro vocazione nazionale - in quanto le statisticamente maggiormente testate - le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione



- nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale" (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, 19.7.2012 n. 12464 e, negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. III, 30.6.2011 n. 14402; Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011 n. 12408; Cass. Civ., Sez. III, 16.2.2012 n. 2228) cosicché la mancata applicazione di tali tabelle integra violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. pienamente censurabile in sede di legittimità, le quali prevedono una liquidazione c.d. congiunta del pregiudizio non patrimoniale, comprensivo cioè tanto dell'aspetto c.d. biologico nella sua accezione dinamico relazionale, quanto dell'aspetto morale soggettivo, considerando equo l'importo base di €. 1.348,61 per punto, riguardo all'invalidità concretamente verificatasi (3%: il valore del punto cresce all'aumentare del grado percentuale d'invalidità), aumentato tale punto in considerazione del danno non patrimoniale esso va moltiplicato per il coefficiente di riduzione relativo all'età del lesa al tempo dell'incidente, nel caso di specie pari a 60 (l'attrice è nata nel 1957, come risulta dagli atti), e quindi a sua volta moltiplicato per il grado di invalidità (3%), il che porta ad una liquidazione complessiva del danno biologico pari a €. 2.852,00. Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi nell'importo giornaliero di €. 99,00 sempre con riferimento ai valori di cui alle citate tabelle. Ne consegue che all'attrice vanno riconosciute le ulteriori somme di €. 3.712,56 per i 70 gg di ITP, (€. 2.227,50 per 30 gg di ITP al 75%; €. 990,00 per 20 gg di ITP al 50% ed €. 495 per 20 gg. di ITP al 25%).

Nelle medesime tabelle (III colonna) è prevista inoltre la possibilità c.d. personalizzazione del danno, che avrà luogo nel caso di particolare incidenza della invalidità permanente sulla vita di relazione e sulla varie attività reddituali del soggetto.

Nel caso in esame, tenuto conto che non risultano allegare e provate né una peculiare sofferenza morale, né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, nessun'altra liquidazione del danno non patrimoniale potrà aversi.

In definitiva, sommando le varie voci, si giunge ad una liquidazione complessiva del danno alla persona patito dall'attrice pari ad €. 6.564,50.

All'istante inoltre spetta l'importo di €. 84,06 per le spese mediche documentate.

Pertanto, il danno risarcibile ammonta ad €. 6.648,56 che per effetto del ritenuto concorso di colpa dell'attrice si riduce ad €. 3.324,28.

L'ente convenuto, pertanto, dovrà essere condannato al risarcimento dei danni subiti da Patrizia Ciliberti, nella misura di €. 3.324,28.

Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).

A tali importi vanno aggiunti gli interessi, nella misura di legge, dalla data del sinistro (sul danno non patrimoniale) a quella dell'effettivo versamento.

Il calcolo di tali interessi viene effettuato procedendo prima alla devalutazione alla data del fatto dannoso degli importi rivalutati alla data della sentenza; e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno i relativi



interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione.

Quanto alle spese del giudizio, considerato il ritenuto concorso di colpa le stesse vanno compensate tra le parti nella misura del 50% mentre per il residuo 50% le spese seguono la soccombenza del Comune di Giugliano.

La liquidazione dei compensi professionali viene operata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 sulla base dei valori medi, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Le spese di CTU liquidate come da separato decreto sono definitivamente poste a carico del Comune di Giugliano.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile in persona del Giudice monocratico onorario Dott.ssa Carmela Esposito, definitivamente provvedendo, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:

- 1) Dichiarata la concorrente responsabilità del Comune di Giugliano e di Ciliberti Patrizia nella rispettiva misura del 50% nella causazione dell'incidente e per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna il Comune di Giugliano, al pagamento, in favore di Ciliberti Patrizia dell'importo di €. 3.324,28 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come in parte motiva, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra al saldo;
- 2) condanna il Comune di Giugliano al pagamento, in favore della parte attrice delle spese del giudizio che compensa tra le parti per il 50% e che liquida per intero in €. 2.710,00 di cui €. 280,00 per spese ed €. 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- 3) pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Così deciso in Aversa, 25.04.2021

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

AVERSA

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Copia conforme all'originale del documento estratto dal registro informatico SICID rif. RG. 12412/2017 (SENTENZA. 1146/2021)

Si rilascia, in forma esecutiva, a richiesta dell' avv. Aldo Pascale quale attributario

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Aversa, li 06/05/2021

Il Funzionario
Anna Ersilia Piscopo

